



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

**Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**  
**Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841**  
**Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99**

## **n. 9 dell'11 marzo 2002**

### **Sommario a pagina 2**

*Roma 8 marzo 2002*

Al Signor Capo della Polizia  
Pref. Giovanni De Gennaro  
Ministero dell'Interno

R o m a

#### *Telegramma Urgente*

Signor Capo della Polizia,  
da tempo il Siulp richiede con determinazione che i diritti dei poliziotti vengano rispettati e che l'Amministrazione provveda in tempi certi a quanto di competenza.

Il senso di responsabilità, che da sempre ci accompagna, ha evitato manifestazioni di dissenso sui tempi biblici con cui i competenti uffici provvedono all'attribuzione dei benefici ai singoli destinatari; alcune volte abbiamo inteso il perché del ritardo nella definizione dell'iter burocratico. Sempre abbiamo denunciato che l'eccessiva burocrazia ha paralizzato l'intera Amministrazione vanificando, in alcuni casi, la defatigante opera del Sindacato e della stessa Amministrazione nel riconoscimento dei benefici di spettanza.

La situazione attuale, però, è tale da non poter più essere rimandata. Ritardi, per oltre due anni, nell'attribuzione dei benefici economici per passaggi di qualifica o per il pagamento delle prestazioni rese dai colleghi della PolFfer o della PolStrada, non sono più accettabili. A maggior ragione per questi ultimi due casi, sui quali il Siulp si è fatto promotore di una concreta proposta atta ad evitare il perdurare di tali intollerabili situazioni.

Stessa sorte, subisce il pagamento delle prestazioni straordinarie, quelle relative all'impiego in ordine pubblico e per missioni.

Sono ormai tantissime le segnalazioni di colleghi che a fronte di numerose voci contabilizzate nello statino delle indennità accessorie, di contro percepiscono solo una parte delle stesse senza avere alcuna certezza sui tempi entro i quali percepiranno le altre. Ma a questo si aggiunge un ulteriore danno.

Per effetto dell'automaticità del sistema le somme elencate, ancorché non incassate, vengono tassate e il relativo importo si deduce, quando c'è, da quello che viene liquidato, diversamente dall'importo dello stipendio. Il personale, quindi, viene oltremodo danneggiato in quanto, in mancanza di fondi, non solo non reintegra le spese già affrontate ma, addirittura, subisce anche una decurtazione dello stipendio.

Nonostante i ripetuti interventi effettuati nulla è stato risolto; è necessario allora richiedere un incontro urgente al fine di risolvere tale problematica.

Cordiali saluti.

*Oronzo Così*

## Sommario

- **Contratto: fissato l'avvio ufficiale delle trattative**
- **TAR Calabria: è dovuta l'indennità di servizio esterno per le scorte a personalità (sent. N. 117/2002)**
- **44° ed al 45° Corso Agenti Ausiliari: il Siulp ricorre e pone la questione sul tavolo contrattuale**
- **Disciplina: l'applicazione delle sanzioni deve essere adeguatamente motivata**
- **Marzo 2002: i Corsi in atto**
- **Convenzione Siulp – EuroCQ: il prospetto aggiornato**

**Contratto: fissato l'avvio ufficiale delle trattative**

E' fissato per le ore 15 di venerdì 15 marzo prossimo, presso il Ministero della Funzione Pubblica, l'avvio ufficiale delle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sicurezza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003.

L'intero andamento delle trattative verrà analiticamente illustrato in un apposito spazio del nostro web [www.siulp.it](http://www.siulp.it), attraverso il quale tutti potranno fornire il proprio contributo alla nostra piattaforma contrattuale partecipando al nostro sondaggio.

**TAR Calabria: è dovuta l'indennità di servizio esterno per le scorte a personalità (sent. N. 117/2002)**

Riportiamo, di seguito, alcuni stralci dell'importante sentenza del TAR Calabria che, accogliendo la richiesta di un operatore di Polizia, condanna l'Amministrazione al pagamento di quanto dovuto e alle spese processuali.

La sentenza, il cui testo integrale è consultabile sul nostro web all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), area "Sentenze", è importante soprattutto perché evidenzia alcuni principi di fondamentale importanza in materia di diritti patrimoniali dei pubblici dipendenti.

### **"FATTO**

Premette in fatto l'odierno ricorrente, agente scelto Postato presso l'Ufficio Scorte della Questura di Reggio Calabria, di aver svolto durante l'anno 1998 servizio di scorta e tutela per complessivi n. 133 turni ottenendo così il diritto al riconoscimento dell'indennità per servizio esterno per complessive £. 678.300, ma l'Amministrazione è a

tutt'oggi inadempiente.

L'Avvocatura erariale ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa del ricorrente.

#### **DIRITTO**

1. Con il ricorso in esame l'odierno ricorrente lamenta la violazione dell'art. 9 del DPR n. 395/1995, con riferimento all'art. 12 del DPR n. 147/1990.

1.1 L'Amministrazione, da parte sua, nel produrre documentazione ha insistito per il rigetto del ricorso, in quanto il servizio di scorta alle personalità sarebbe escluso dai servizi esterni.

2. Il Collegio ritiene, in via preliminare, infondata l'eccezione di inammissibilità come sollevata dall'Avvocatura erariale, atteso che allorquando si verte in materia di diritti patrimoniali dei pubblici dipendenti si prescinde dall'impugnativa di provvedimenti che appaiano lesivi di tali diritti, in quanto il giudice può disapplicarli in sede di riconosciuta fondatezza della pretesa patrimoniale.

3. Nel merito il ricorso è fondato, in ragione della necessaria corresponsione dell'indennità economica a chi svolge l'attività lavorativa in condizioni di disagio e pericolo indipendentemente dal tipo di servizio che presenti le caratteristiche del servizio esterno, dunque anche nel caso di servizio di scorta a protezione di determinate personalità (Cons. Giust. Ammin., 5.9.1999, n. 169, che ha confermato T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 12.2.1998, n. 153).

3.1 L'indennità mira infatti a remunerare il disagio conseguente al servizio svolto in ambiente esterno ed in condizioni più gravose rispetto alla normale attività d'istituto, non rinvenendosi nelle circolari, esibite dall'Amministrazione alcuna preclusione circa la esemplificazione dei servizi da qualificarsi come "esterni".

4. Appaiono evidenti d'altra parte sia la situazione di disagio in cui presta la propria attività lavorativa il personale adibito alla protezione di personalità aventi diritto alla scorta, sia l'irrilevanza della circostanza che tale servizio si protragga o meno per l'intera giornata. A tale ultimo proposito proprio questo Tribunale ha riconosciuto l'erogazione dell'indennità per servizio esterno anche ai militari del Corpo di Guardia di Finanza che, sulla base di una regolare turnazione organizzata sull'arco della giornata, svolgono servizio di vigilanza esterno, indipendentemente dalla durata di questo, essendo irrilevante che il servizio non sia protratto per l'intera giornata (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 24.6.1998, n. 663).

4.1 In questo senso soccorre peraltro la Circolare n. 333 A/9802 del 18.4.1996 esibita dall'Amministrazione, nella quale, proprio per ampliare la sfera dei soggetti destinatari dell'indennità per i servizi esterni, si prevede la remunerazione con l'indennità in parola di tutti i servizi precedentemente esclusi per non coprire le 24 ore.

5. In conclusione, per tutto quanto premesso, il ricorso va accolto con conseguente declaratoria del diritto alla corresponsione dell'indennità

prevista dall'art. 9 del DPR n. 395/1995.

Le spese seguono la soccombenza e, in ragione della compensazione per la metà e della serialità del ricorso, sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria - accoglie il ricorso come in epigrafe proposto.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 250, attese la serialità del ricorso e la compensazione delle spese per la metà."

**44° ed al 45° Corso  
Agenti Ausiliari: il  
Siulp ricorre e pone la  
questione sul tavolo  
contrattuale**

Come già fatto presente in precedenti comunicazioni i colleghi entrati a far parte della Polizia di Stato mediante il 44° ed il 45° Corso per Agenti Ausiliari della Polizia di Stato subirono, a seguito dell'entrata in vigore della Finanziaria '97, una consistente sperequazione economica.

A causa di un'errata interpretazione dell'art. 1, comma 116, della citata Legge 23 dicembre 1996, l'Amministrazione decurtò sensibilmente lo stipendio dei colleghi, i quali si videro costretti ad adire il T.A.R. Lazio, Sezione I *ter*, ottenendone, in data 21 luglio 2000, un pronunciamento favorevole ed il conseguente reintegro della retribuzione spettante.

Trattandosi di una sentenza che conferisce un beneficio di natura esclusivamente economica, gli effetti non si estendono automaticamente a tutti i soggetti che si trovano nella medesima posizione giuridica; con nota prot. 618/2000 chiedemmo, pertanto, che l'Amministrazione si attivasse per sanare la situazione evitando l'instaurarsi di inevitabili contenziosi, con conseguenti ulteriori oneri a carico degli interessati, ma anche dell'Amministrazione medesima ed, in ultima analisi, del Cittadino.

Non avendo ad oggi il nostro invito sortito gli auspicati risultati ci vediamo costretti ad attivarci per ottenere in via giurisdizionale, cioè adendo il T.A.R. Lazio, il riconoscimento dei legittimi interessi lesi dall'errore interpretativo a suo tempo commesso.

La Segreteria Nazionale partocinerà dunque i ricorsi dei colleghi che hanno frequentato il 44° ed il 45° Corso Agenti Ausiliari che risultino iscritti al Siulp, che non dovranno sostenere alcun onere.

La procura speciale che gli interessati dovranno compilare e restituire debitamente sottoscritta, nonché il foglio notizie che va ad essa allegato insieme alla lettera di trasmissione sono già disponibili sul nostro web [www.siulp.it](http://www.siulp.it), area "Circolari" e presso tutte le Segreterie Siulp.

Facciamo presente fin d'ora che anche questa la questione verrà comunque presentata dal Siulp al tavolo delle trattative contrattuali di

imminente apertura e che al ricorso potranno aderire anche colleghi non iscritti, ma che, a differenza degli iscritti, questi ultimi dovranno versare un contributo spese di 50 (cinquanta) €.

**Disciplina:  
l'applicazione delle  
sanzioni deve essere  
adeguatamente  
motivata**

Con la sentenza n. 449/01, pubblicata il 28 gennaio 2002 ed interamente consultabile sul nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), area "Sentenze", la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti espulsivi che avevano decretato la destituzione di un Vice Sovrintendente della Polizia di Stato che era stato sottoposto a tre separati procedimenti disciplinari, originati da altrettanti atti di pignoramento per debiti contratti e non onorati, tutti conclusi con tre separati provvedimenti di destituzione, adottati il 5, 7 e 9 agosto 1996.

I suddetti provvedimenti sono stati impugnati innanzi al T.A.R. competente che, con sentenza del 2 ottobre 1998, ha respinto i ricorsi; la sentenza del T.A.R. è stata impugnata, avendo l'appellante eccepito che:

- il Regolamento relativo alle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (il D.P.R. 737/1981) prevede soltanto la pena pecuniaria, non superiore a 5/30 di mensilità, per chi contrae debiti senza onorarli, sancendo peraltro l'obbligo per l'organo competente ad infliggere la sanzione di tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari, del carattere, dell'età, colpendo con maggior vigore le infrazioni commesse in servizio; tali criteri sono stati nella specie del tutto disattesi, afferma la Corte, poiché – senza considerare che il mancato pagamento dei debiti contratti era dovuto a due sospensioni dal servizio (legittime o illegittime che fossero), per un periodo di sei mesi ciascuna, che hanno privato dell'unico reddito il nucleo familiare del dipendente, composto di cinque persone – l'Amministrazione ha inflitto per gli stessi fatti, a seguito di procedimenti disciplinari contemporanei e paralleli, ben tre sanzioni espulsive motivate con riferimento ad una fattispecie (atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale) non specifica e ad una presunta recidiva, non ipotizzabile nella specie;

- i tre procedimenti sono da considerare radicalmente nulli per mancato rispetto dei canoni di giurisdizionalizzazione impressi al procedimento disciplinare: a) sono nulli i due decreti del 7 e del 9 agosto 1996 nei quali viene sanzionata la stessa infrazione; b) non è stato garantito il contraddittorio e non si è proceduto ad alcuna contestazione degli addebiti nei tre procedimenti, non potendo essere considerata valida prova l'unica cartolina postale datata 24 aprile 1996, recante una firma di ricezione non riconducibile al dipendente o ad alcuno dei suoi familiari; c) a conferma di quanto sopra, agli atti non risulta copia delle tre distinte contestazioni; d) è mancata la

comunicazione delle varie fasi del procedimento e quindi l'incoltato non è stato in grado di presentare giustificazioni e documenti, ovvero di chiedere l'audizione di testi o ulteriori indagini; e) non è stato possibile verificare la regolarità della composizione della Commissione consultiva e del Consiglio di disciplina; certo è che nello stesso giorno (il 6 luglio 1996) funzionavano due diversi Consigli di disciplina; f) tutti gli adempimenti previsti dall'art. 19 sono stati pretermessi ed i termini non rispettati.

Nelle considerazioni in punto di diritto l'alto consesso osserva come l'art. 4, D.P.R. 737/1981 al n. 4, preveda, per chi contrae debiti senza onorarli, la pena pecuniaria consistente nella riduzione, in misura non superiore a 5/30, di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, rilevando poi come l'art. 13 prescriva che *"l'organo competente ad infliggere la sanzione deve: tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell'anzianità di servizio; sanzionare con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti lo scarso senso morale e quelle recidive o abituali"*.

Ed, in effetti, il Vice Sovrintendente in argomento ha contratto debiti che non è riuscito ad onorare. Infatti, in data 8 giugno veniva emesso un atto di pignoramento presso terzi per la somma di lire 13.853.827 (oltre agli interessi) ed in data 11 settembre 1995 venivano emessi altri due atti di pignoramento presso terzi per le somme, rispettivamente, di lire 4.392.570 e 1.061.393 (oltre agli interessi); i suddetti atti davano origine a tre paralleli e pressoché contemporanei procedimenti disciplinari che si concludevano con tre provvedimenti di destituzione, tutti a decorrere dal 12 agosto 1996, emessi rispettivamente in data 5 agosto, 7 agosto e 9 agosto 1996.

A prescindere dalla possibilità per il giudice di integrare la motivazione dell'atto impugnato, la maggior parte dei precedenti disciplinari non riconducibili alla vicenda in termini risale a fatti lontani nel tempo, sanzionati con punizioni consistenti in richiami scritti e pene pecuniarie di lieve entità; la prima sanzione di rilievo, consistente nella sospensione dal servizio per sei mesi comminata per aver il dipendente comunicato "in ritardo la sua indisponibilità ad effettuare il turno, provocando in tal modo la soppressione del servizio stesso", è stata inflitta il 9 marzo 1995.

Durante tale periodo di sospensione si è verificata l'insolvenza che è stato giudicata dall'Amministrazione della P.S. *"persistente propensione a contrarre debiti senza onorarli, propensione dettata da una ingiustificabile indifferenza e superficialità che mettono in luce una assoluta mancanza dell'onore"*.

Il Consiglio di Stato, viceversa, ritenendo che non appare

ragionevole ritenere che fatti sanzionati con una pena pecuniaria consistente nella riduzione, in misura non superiore a 5/30, di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo possano denotare *"una mancanza del senso dell'onore o del senso morale"* tale da non consentire l'ulteriore permanenza in servizio, e ciò proprio in applicazione della stessa norma invocata dall'Amministrazione medesima.

L'art. 13 D.P.R. 737/1981 prevede infatti la possibilità di sanzionare con maggior rigore le mancanze indicanti lo scarso senso morale e quelle recidive o abituali, ma prevede altresì che l'organo competente ad infliggere la sanzione tenga conto di tutte le circostanze attenuanti.

Ora, nella specie, sembra che l'Amministrazione abbia del tutto trascurato la circostanza che il Vice Sovrintendente (unico percettore di reddito in un nucleo familiare di cinque persone) nel periodo a cui risalgono i fatti in contestazione era sospeso dal servizio e percepiva quindi soltanto l'assegno alimentare; se tale situazione non era idonea di per sé a giustificare il comportamento tenuto dall'appellante, tuttavia avrebbe dovuto quanto meno indurre l'Amministrazione a considerarla un'attenuante e non già un'aggravante.

A ciò si aggiunga che nemmeno poteva nella specie essere valutata la recidiva in quanto i tre procedimenti disciplinari si sono svolti pressoché contemporaneamente. Va ricordata in proposito la giurisprudenza secondo la quale *"Sussiste la recidiva specifica nell'infrazione disciplinare allorché il pubblico dipendente, dopo aver subito una sanzione disciplinare divenuta inoppugnabile, compia ulteriore infrazione della stessa indole, in quanto violazione dei doveri inerenti al rapporto d'impiego mediante comportamenti o per motivi che manifestino una identica tendenza trasgressiva"* (Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 1988, n. 174).

Se le considerazioni sopra svolte valgono per l'ultimo dei tre provvedimenti espulsivi, valgono – a maggior ragione – per gli altri due.

Non è superfluo ricordare che la determinazione relativa all'entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale della p.a., insindacabile di per sé dal giudice amministrativo tranne nei casi in cui essa appaia manifestamente anomala o sproporzionata o particolarmente severa in quanto determinata nel massimo consentito, principio questo più volte affermato dalla giurisprudenza.

Quest'ultima, a proposito della congruità della motivazione di siffatto provvedimento, ha chiarito che il giudice può verificare che l'atto sia sorretto da motivazione adeguata e basata su fatti manifestamente gravi e tali da indurla a considerare i fatti commessi incompatibili con la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego; che il provvedimento punitivo è illegittimo se manca una sufficiente

connessione logico-giuridica tra le responsabilità effettivamente accertate, la motivazione dell'atto e la sanzione adottata; che, quando le mancanze disciplinari possono dar luogo all'irrogazione di diverse sanzioni, la p.a. deve specificare adeguatamente le ragioni in virtù delle quali ritiene di irrogarne una piuttosto che l'altra, previo esame di tutti gli elementi; che, quindi, l'ordinamento impone che vi sia adeguatezza tra illecito ed irroganda sanzione.

Atteso che costituisce dunque eccesso di potere la mancata valutazione relativa alla compatibilità o meno dei fatti commessi rispetto alla prosecuzione del rapporto di impiego pubblico, se è irrogata una sanzione espulsiva l'appello è stato considerato appare fondato ed con conseguente annullamento dei decreti di destituzione impugnati.

### Marzo 2002: i Corsi in atto

Riportiamo, di seguito, il prospetto di corsi di formazione in atto nel corrente mese di marzo; il prospetto completo dei corsi, comprendente, oltre a quelli di formazione, i corsi di abilitazione, addestramento, aggiornamento, qualificazione, specializzazione e vari, istituiti o da istituire sia presso le Scuole e Centri di Addestramento della Polizia di Stato che presso Enti esterni è consultabile sul nostro web all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

Numero, Tipologia e Nome Corso	Sede	Ente	Inizio	Fine
92° Frm. Vice Commissari	Roma	Ist. Sup. 1^ Divisione	21/01/02	20/10/02
3° Frm. Vice Revisori Tecnici	Alessandria	Scuola Allievi Agenti	10/12/01	09/12/02
	Roma	Scuola Tecnica	10/12/01	09/12/02
	Roma	Scuola Allievi Agenti	10/12/01	09/12/02
	Varie	Uffici	10/12/01	09/12/02
156° Frm. Allievi Agenti	Senigallia	Scuola Allievi Agenti	21/12/01	20/12/02
	Vicenza	Scuola Allievi Agenti	21/12/01	20/12/02
54° Frm. Agenti Ausiliari Trattenuti	Trieste	Scuola Allievi Agenti	30/11/01	12/06/02
	Peschiera	Scuola Allievi Agenti	30/11/01	12/06/02

### Convenzione Siulp – EuroCQ: il prospetto aggiornato


Trasmettiamo in allegato l'aggiornamento del prospetto riepilogativo delle convenienti condizioni riservate agli iscritti Siulp da EuroCQ, esclusivista Ktesios S.p.A. per le cessioni del quinto dello stipendio e per i prestiti con delega di pagamento per le Forze di Polizia.

Tutti i Segretari Siulp sono pregati di dare la massima diffusione al prospetto e di affiggerlo in bacheca.

# I finanziamenti facili, rapidi

# ed economici IN CONVENZIONE

**STLP**



*Per la sua serenità  
e la tua tranquillità  
scegli...*



UIC 35769

**€uro  
Cessioni  
Quinto**

## Finanziamento 1 CESSIONE DEL QUINTO

TAEg massimo applicato agli esempi 10,800% (riferito al periodo gen./mar. 2002)  
Gli esempi sono al netto dei costi INPDAP.

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.164,00</b>	107,00	65,00
<b>7.747,00</b>	162,00	97,00
<b>10.329,00</b>	217,00	130,00
<b>12.911,00</b>	272,00	164,00
<b>15.494,00</b>	318,00	198,00
<b>18.076,00</b>	369,00	230,00
<b>20.658,00</b>	424,00	259,00
<b>23.244,00</b>	482,00	293,00
<b>25.823,00</b>	507,00	322,00

## Finanziamento 2 PRESTITO CON DELEGA

Gli importi delle rate sono al netto delle polizze assicurative. TAN dal 5,50% al 6%.  
Il TAEg massimo applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEg  
previsto per legge. Gli esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio  
(riferito al periodo gen./mar. 2002)

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>4.648,00</b>	104,00	67,00
<b>6.197,00</b>	137,00	88,00
<b>9.296,00</b>	204,00	131,00
<b>11.362,00</b>	250,00	159,00
<b>12.395,00</b>	272,00	174,00
<b>13.944,00</b>	307,00	195,00
<b>16.527,00</b>	362,00	230,00
<b>19.109,00</b>	419,00	267,00
<b>21.175,00</b>	459,00	294,00

**Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto  
e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio.  
Non occorre estinguere la cessione in corso.**



**AFFILIATO KTESIOS  
UNICA AGENZIA DI SETTORE  
PER LA POLIZIA DI STATO**

Numero Verde  
**800-754445**

Sito Internet  
**www.eurocq.it**

**Tel./Fax 06 55 38 11 11**

**Direzione Generale  
di Roma**

L.re di Pietra Papa, 21  
00146 Roma

**Tel. 06 55 38 11 11**  
n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 1  
Milano**

Via G. Leopardi, 14  
20123 Milano

n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 2  
Palermo**

Via E. Amari, 38  
90100 Palermo

n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 3  
Trapani**

Via N. Fabrizi, 3  
91100 Trapani

n. verde 800 75 44 45